Schema di decreto del Ministro della giustizia recante modalità per costituire camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Attraverso la compilazione on-line di questo modulo COA, Unioni ed associazioni forensi potranno inviare al CNF le osservazioni e le indicazioni in merito al testo dello schema di decreto del Ministro della giustizia recante modalità per costituire camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il testo integrale dello schema di decreto è allegato alla e-mail CNF del 28 gennaio 2016.

Per ogni articolo è disponibile uno spazio per le osservazioni. Si raccomanda vivamente di formulare le osservazioni in forma di proposte emendative, se del caso corredate di breve motivazione.
E' disponibile altresì la casella "Osservazioni generali", per la formulazione di eventuali rilievi non riconducibili ai singoli articoli dello schema di decreto.
Si prega di inviare una sola risposta unicamente con questa modalità e di indicare il nome di un referente per eventuali contatti.

Per l'invio del modulo compilato on-line è fissato il termine del 4 MARZO 2016.

*Campo obbligatorio

RECAPITI

COA - ASSOCIAZIONE - UNIONE *

UNCC- Unione Nazionale

RECAPITO E-MAIL *

Inserire il recapito e-mail del COA, dell'Associazione ovvero dell'Unione

presidente@unionenazic

COGNOME E NOME *

Precisare il nominativo di un referente per eventuali contatti in merito alle risposte di questo modulo

presidente@unionenazic

RECAPITO TELEFONICO *

Inserire un recapito telefonico del referente indicato

OSSERVAZIONI GENERALI

Eventuali osservazioni

TESTO dello schema di decreto

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del decreto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui all'articolo 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "consiglio dell'ordine": il consiglio dell'ordine circondariale degli avvocati; b) "camera arbitrale e di conciliazione": l'organismo di cui all'art. 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247; c) "segreteria": la segreteria della camera arbitrale e di conciliazione; d) "regolamento": il regolamento della camera arbitrale e di conciliazione.

Titolo II - Camera arbitrale e di conciliazione

Art. 3 - Istituzione della camera arbitrale e di conciliazione

1. Il consiglio dell'ordine può costituire una camera arbitrale e di conciliazione per l'amministrazione di procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. 2. La costituzione avviene con delibera contenente l'atto costitutivo e lo statuto che dovranno indicare: a) la denominazione della struttura; b) lo scopo; c) la sede; d) il regolamento recante le norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione.

Art. 4 - Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

1. La camera arbitrale e di conciliazione, dotata di autonomia organizzativa, amministra i procedimenti di arbitrato e di conciliazione in conformità al presente decreto. 2. Con il regolamento la camera arbitrale e di conciliazione stabilisce le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria contabilità. 3. Il consiglio dell'ordine stipula una polizza assicurativa per la responsabilità a qualunque titolo derivante dall'attività cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio nazionale forense.

Art. 5 - Sede e personale dipendente

1. La camera svolge le proprie funzioni presso la sede del consiglio dell'ordine ove è istituita, ovvero presso locali messi a disposizione dallo stesso consiglio dell'ordine. 2. La camera si avvale del personale dipendente del consiglio dell'ordine.

Titolo III - Organi e funzioni della Camera e criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori

Art. 6 - Il consiglio direttivo

1. Presso la camera arbitrale e di conciliazione è costituito il consiglio direttivo. 2. Il consiglio direttivo è composto da almeno cinque membri, nominati con delibera dal consiglio dell'ordine e individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza. 3. Il numero massimo dei componenti è stabilito dal consiglio dell'ordine, che potrà determinarlo in considerazione del numero degli iscritti. 4. I componenti del consiglio direttivo sono individuati tra soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilità: a) non aver riportato condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo; b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento. 5. Possono essere nominati componenti del consiglio direttivo: a) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo del consiglio dell'ordine; b) i docenti universitari in materie giuridiche. 6. Il consiglio direttivo resta in carica per tutta la durata della consiliatura e, comunque, sino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine. 7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del consiglio direttivo, il consiglio dell'ordine provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere della consiliatura e comunque sino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine. 8. I componenti del consiglio direttivo, compresi quelli nominati a norma del comma 7, non possono essere confermati per più di due consiliature. 9. I componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi in procedure amministrate dalla camera arbitrale e di conciliazione, ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia di giudizio.

Art. 7 - Funzioni e compiti del presidente del consiglio direttivo

1. Il presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del consiglio direttivo. 2. Il presidente convoca, presiede e coordina le sedute del consiglio direttivo della camera arbitrale e di conciliazione, determinandone l'ordine del giorno. 3. Il presidente convoca il consiglio direttivo in forma scritta ovvero a mezzo di posta elettronica.

Art. 8 - Funzioni e compiti del Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al presente decreto. 2. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l'area professionale di riferimento documentando le proprie competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui al presente decreto. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L'avvocato è tenuto a comunicate immediatamente al consiglio direttivo il venir meno dei requisiti di onorabilità. 3. Il consiglio direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una delle aree di cui alla tabella A. Quando vengono meno il requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco, il consiglio direttivo procede alla cancellazione. Il consiglio direttivo procede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità. 4. L'avvocato iscritto nell'elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto all'area professionale di riferimento. Il consiglio direttivo procede ai sensi del comma 3.

Secondo comma: la disposizione non richiede una specifica preparazione quale arbitro ma solo nell'area professionale di riferimento:sarebbe opportuno prevedere una specifica preparazione sia quale arbitro che nella materia.

Art. 9 - Criteri per l'assegnazione degli arbitrati e degli affari di conciliazione

1. Il consiglio direttivo, individuate le ragioni e la materia del conflitto, stabilisce l'area professionale di riferimento di cui alla tabella A. 2. All'interno dell'area professionale di riferimento, la designazione dell'arbitro o del conciliatore, con rotazione nell'assegnazione degli incarichi, è operata in via automatica da sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione. 3. Il consiglio direttivo revoca l'iscrizione dagli elenchi dell'arbitro o del conciliatore per sopravvenuta incompatibilità, previa sua audizione. 4. Nel caso di cui all'articolo 8, comma 4, l'avvocato che viene iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo è stato designato a norma del comma 2. 5. Quando è necessaria la sostituzione dell'arbitro, si procede seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 2.

Sarebbe opportuno indicare oltre la rotazione numerica, anche la rotazione con riferimento al valore del compenso percepito in precedenti incarichi

Art. 10 - Segreteria

1. La segreteria della camera arbitrale e di conciliazione svolge le funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della stessa camera. 2. La segreteria svolge altresì le seguenti funzioni: a) tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento della camera arbitrale e di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, all'oggetto del conflitto, ai dati identificativi delle parti, agli arbitri o al conciliatore, alla durata del procedimento e al relativo esito; b) verifica la conformità della domanda di arbitrato e di conciliazione ai requisiti formali previsti dal regolamento della camera arbitrale e di conciliazione e la annota nel registro di cui alla lettera a); c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la camera arbitrale e di conciliazione; d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure; e) svolge le funzioni di segreteria del consiglio direttivo, degli arbitri e dei conciliatori, curando la verbalizzazione, e provvedendo alle relative comunicazioni; f) provvede alle comunicazioni richieste dal consiglio direttivo, dagli arbitri e dal conciliatore; g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti.

Art. 11 - Obbligo di riservatezza

1. I membri del consiglio direttivo, gli arbitri, i conciliatori e il personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività della camera arbitrale e di conciliazione, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti. 2. Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle parti, la camera arbitrale e di conciliazione può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.

Titolo IV - Incompatibilità e onorabilità di arbitri e conciliatori

Art. 12 - Incompatibilità

1. non possono essere nominati arbitri e conciliatori: a) i membri e i revisori appartenenti al consiglio dell'ordine presso cui è istituita la camera arbitrale e di conciliazione; b) i membri del consiglio direttivo; c) i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazione e della segreteria: d) tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate sub a), b) e c). 2. Gli arbitri e i conciliatori devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale e di conciliazione. 3. In ogni caso, l'arbitro e il conciliatore non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti. 4. Nel corso del procedimento l'arbitro e il mediatore sono tenuti a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

Art. 13 - Requisiti di onorabilità

1. Il Regolamento deve prevedere che per gli arbitri ed i mediatori siano individuati come requisiti di onorabilità: a) non aver riportato condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo; b) non essere

stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; d) non aver riportato sanzioni definitive superiori all'avvertimento.

Titolo V - Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

Art. 14 - Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

1. Qualora la Camera amministri altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie adotta specifico regolamento in coerenza con le disposizioni della legge e del presente decreto, soggetto all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 15 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TABELLA A (articolo 8, comma 1)

Aree di competenza professionale

(selezionare le aree di interesse o indicare ulteriori aree che lo schema di decreto dovrebbe prevedere)

- ☐ Diritto delle persone e della famiglia
- ☐ Diritto della responsabilità civile

- ☐ Diritti reali, condominio e locazioni
- ☐ Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale
- ☐ Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali
- ☐ Diritto bancario e finanziario
- ☐ Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale
- ☐ Diritto amministrativo
- ☐ Diritto tributario
- ☐ Diritto internazionale e dell'Unione europea
- ☐ Altro: scorporare diritto dei co ntratti dal diritto commerciale ed industriale; no per esecuzione forzata e procedure concorsuali

INVIA IL MODULO COMPILATO

Per INVIARE il modulo compilato al Consiglio Nazionale Forense cliccare sul tasto "invia" qui di seguito.

Invia

100%: completato.

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

Powered by

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Segnala una violazione - Termini di servizio - Ulteriori termini